

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 247



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

56° anno
18 settembre 2013

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali ⁽¹⁾** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione, del 15 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale ⁽¹⁾** 6
- ★ **Regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione, dell'11 luglio 2013, che sostituisce gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini** 11
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 888/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oignon de Roscoff (DOP)]** 20
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 889/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chufa de Valencia (DOP)]** 22

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 890/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Amarene Brusche di Modena (IGP)]** 24

- ★ **Regolamento (UE) n. 891/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante divieto di pesca del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese** 29

- ★ **Regolamento (UE) n. 892/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque UE e internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera francese** 31

- ★ **Regolamento (UE) n. 893/2013 della Commissione, del 16 settembre 2013, recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IVbc per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi** 33

- Regolamento di esecuzione (UE) n. 894/2013 della Commissione, del 17 settembre 2013, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 35

DECISIONI

2013/457/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 16 settembre 2013, recante nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea** 37

ORIENTAMENTI

2013/458/UE:


- ★ **Indirizzo della Banca centrale europea, del 30 luglio 2013, che modifica l'indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne (BCE/2013/25)** 38

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 46/2013, del 15 marzo 2013, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE (GU L 231 del 29.8.2013)** 43
-

Avviso ai lettori — Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (vedi terza pagina di copertina)

Avviso ai lettori — forma di citazione degli atti (vedi terza pagina di copertina)



II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 885/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito alla predisposizione dei servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, lettera e), e l'articolo 6, paragrafo 1,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, lettera e), della direttiva 2010/40/UE indica come azione prioritaria la predisposizione di servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE obbliga la Commissione ad adottare le specifiche necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per i servizi d'informazione concernenti le aree di parcheggio sicure. Il regolamento intende ottimizzare l'utilizzo delle aree di parcheggio e di semplificare la decisione del conducente o delle società di trasporto in merito al momento e al luogo della sosta mediante la diffusione di servizi di informazione.
- (3) La risoluzione del Consiglio ⁽²⁾ sulla prevenzione e il contrasto della criminalità a danno del trasporto di merci su strada e sulla creazione di parcheggi sicuri per gli automezzi pesanti sottolinea la necessità di migliorare la sicurezza dei conducenti e le opportunità di parcheggio.

- (4) Periodi di riposo e interruzioni potrebbero influire sul comportamento dei conducenti per quanto riguarda la scelta di un'area di parcheggio. Il presente regolamento intende ottimizzare l'utilizzo delle aree di parcheggio e semplificare le decisioni dei conducenti o delle società di trasporto in merito al momento e al luogo della sosta mediante la diffusione di servizi di informazione.
- (5) Per garantire l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione, nonché per tenere pienamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati, è importante che tutti gli Stati membri sviluppino un approccio armonizzato e senza ostacoli verso la predisposizione di servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali nell'Unione. A tale scopo, gli Stati membri possono basarsi su soluzioni e norme tecniche che devono essere fornite principalmente attraverso le organizzazioni e/o associazioni europee e/o internazionali per la normalizzazione, al fine di garantire l'interoperabilità e la continuità del servizio in tutta l'Unione, tenendo pienamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati.
- (6) La predisposizione di informazioni in materia di sicurezza e di comfort contribuisce alla scelta dell'area di parcheggio da parte dei conducenti. La visualizzazione delle caratteristiche di sicurezza e dei servizi offerti in un'area di parcheggio consentirebbe di orientare la loro scelta.
- (7) In caso di una forte domanda specifica e continuativa di parcheggio sicuro in determinate zone, i conducenti degli automezzi pesanti devono essere ridiretti da un'area di parcheggio completa a un'altra zona ubicata nella zona prioritaria in cui sono disponibili aree di parcheggio sicure, al fine di evitare lo stazionamento improprio. Gli Stati membri dovrebbero stabilire le «zone prioritarie».
- (8) I segnali statici utilizzati per indicare le aree di parcheggio sicure devono essere conformi alla convenzione di Vienna dell'8 novembre 1968, se lo Stato membro ne è firmatario.

⁽¹⁾ GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.

⁽²⁾ SN 27.10.2010 15504/10

- (9) La direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ⁽¹⁾ stabilisce le norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico in tutta l'Unione europea. Essa si basa su due pilastri fondamentali del mercato interno, quali trasparenza e concorrenza equa, e incoraggia gli Stati membri a superare le norme minime per il riutilizzo dell'informazione del settore pubblico e ad adottare politiche che consentano un ampio uso dei documenti, o dei dati nell'ambito del presente regolamento, in possesso degli enti pubblici. In alcuni casi i dati sono riutilizzati senza che sia prevista una licenza, in altri, è rilasciata una licenza che impone al suo titolare condizioni di riutilizzo riguardanti questioni quali la responsabilità, l'uso corretto dei dati, la garanzia del rispetto degli obblighi per la protezione dei dati, la garanzia di non alterazione e la citazione della fonte. La direttiva non incide sui diritti di proprietà intellettuale di terzi.
- (10) I riscontri degli utenti sono le informazioni fornite dagli utenti dei parcheggi per fornire un parere personale e anonimo ad altri futuri utenti e agli operatori delle aree di parcheggio per automezzi pesanti. Queste informazioni possono essere utilizzate per una verifica della gestione qualitativa del servizio d'informazione nonché per la valutazione. Deve essere garantito l'anonimato del riscontro.
- (11) La predisposizione e l'uso di applicazioni e servizi ITS potrebbe richiedere il trattamento dei dati personali che dovrebbe avvenire nel rispetto delle norme dell'Unione europea, in particolare di quelle sancite dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽²⁾ e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽³⁾. Alle applicazioni ITS si dovrebbero applicare pertanto i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.
- (12) La predisposizione e l'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS figuranti nelle specifiche adottate ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2010/40/UE, sono trattati conformemente al diritto dell'Unione, inclusa in particolare la direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ⁽⁴⁾, nonché alla legislazione nazionale pertinente.
- (13) In ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le specifiche necessarie a garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità della predisposizione e dell'utilizzo operativo dei servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali a livello di Unione a norma della direttiva 2010/40/UE.

Il regolamento si applica alla fornitura di servizi d'informazione situati lungo la rete stradale transeuropea (TERN).

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «area di parcheggio sicura»: un'area di parcheggio destinata agli utenti commerciali che consenta loro di evitare lo stazionamento improprio e contribuisca alla sicurezza dei conducenti e del trasporto merci;
- 2) «utente»: i conducenti di automezzi pesanti o di veicoli commerciali, gli spedizionieri, i trasportatori, gli enti di gestione del traffico o qualsiasi altro organismo, quali i proprietari delle merci, le compagnie assicurative, le autorità stradali e le forze di polizia. Tali soggetti devono ricevere informazioni dai fornitori di servizi;
- 3) «fornitore di servizi»: soggetto pubblico o privato che offre servizi di informazione agli utenti;
- 4) «dati»: le informazioni fornite da un operatore delle aree di parcheggio per automezzi pesanti e che descrivono una determinata area di parcheggio;
- 5) «informazioni»: i dati aggregati, elaborati e/o estratti, offerti dal fornitore di servizi agli utenti attraverso diversi canali;
- 6) «servizi d'informazione»: servizi che forniscono indicazioni ai propri utenti, consentendo loro di rispettare i periodi di riposo e le interruzioni obbligatori, a ridurre lo stazionamento improprio e a ottimizzare l'utilizzo delle aree di parcheggio;
- 7) «riscontro degli utenti»: le informazioni fornite dagli utenti dei parcheggi che forniscono un parere personale e anonimo ad altri futuri utenti e agli operatori delle aree di parcheggio per automezzi pesanti;
- 8) «informazioni dinamiche»: le informazioni che indicano, in un dato momento, la capacità di parcheggio disponibile in un'area di parcheggio o lo stato attuale (libera/completa/chiusa) di un'area di parcheggio;
- 9) «informazioni statiche»: le informazioni fornite dall'operatore dell'area di parcheggio in merito alla descrizione dell'area stessa;

⁽¹⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.

⁽²⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29.

- 10) «affidabilità delle informazioni»: l'accuratezza del servizio di informazione fornito rispetto alla situazione reale;
- 11) «parcheggio inappropriato»: la sosta o lo stazionamento di veicoli pesanti fuori delle aree di parcheggio sicure lungo le autostrade o i corridoi, nelle corsie di emergenza o all'interno di aree di parcheggio sovraffollate;
- 12) «punto di accesso»: un punto di accesso digitale in cui le informazioni sulle aree di parcheggio vengono raccolte, elaborate e messe a disposizione per essere diffuse. Tali punti di accesso consentiranno la diffusione transfrontaliera dei servizi di informazione;
- 13) «zona prioritaria»: una tratta, definita dalle autorità nazionali, in cui si registra una carenza di spazi in una o più aree di parcheggio sicure e in cui le informazioni relative ad altre capacità di parcheggio disponibili nella stessa zona permetterebbero di migliorare la situazione.
- l'identificatore della strada principale n. 1/direzione [20 caratteri/20 caratteri]; l'identificatore della strada principale n. 2/direzione [20 caratteri/20 caratteri] se lo stesso parcheggio è accessibile da due strade diverse,
- se necessario, l'indicazione dell'uscita da imboccare [max. 100 caratteri]/distanza dalla strada principale [numero intero 3] in km o miglia,
- numero totale di parcheggi liberi per gli automezzi pesanti [numero intero 3],
- prezzo e valuta delle aree di parcheggio [300 caratteri],
- 2) informazioni sulla sicurezza e le attrezzature dell'area di parcheggio:
- descrizione dei dispositivi di sicurezza e delle attrezzature di servizio dell'area di parcheggio, compresa la classificazione nazionale eventualmente applicata (500 caratteri),
- numero delle aree di parcheggio per veicoli che trasportano merci refrigerate [4 caratteri numerici],
- informazioni sulle attrezzature o i servizi specifici per veicoli che trasportano merci speciali o altro [300 caratteri],

Articolo 3

Requisiti per la predisposizione di servizi d'informazione

1. Gli Stati membri indicano le aree in cui le condizioni di traffico e di sicurezza richiedono la predisposizione di servizi d'informazione sulle aree di parcheggio sicure.

Essi definiscono inoltre le zone prioritarie in cui saranno fornite le informazioni dinamiche.

2. La predisposizione di servizi d'informazione rispetta i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.

Articolo 4

Raccolta dei dati

I dati da fornire agli utenti in merito alle aree di parcheggio sicure pubbliche e private e alla descrizione delle stesse devono essere raccolti e forniti dagli operatori delle aree di parcheggio e dai fornitori di servizi, pubblici o privati. I dati da raccogliere devono essere facili da divulgare, anche a distanza, con tutti i mezzi pertinenti, al fine di facilitare una raccolta a distanza da parte di tutti gli operatori delle aree di parcheggio. Gli operatori delle aree di parcheggio e i fornitori di servizi, pubblici o privati, utilizzano i profili DATEX II ⁽¹⁾ o altri formati compatibili a livello internazionale, al fine di garantire l'interoperabilità dei servizi d'informazione in tutta l'Unione.

I dati da raccogliere sono i seguenti:

- 1) dati statici relativi alle aree di parcheggio, compresi (ove possibile):
- le informazioni che identificano un'area di parcheggio (nome e indirizzo dell'area di parcheggio per automezzi pesanti) [max. 200 caratteri],
 - le informazioni circa l'ubicazione del punto di accesso all'area di parcheggio (latitudine/longitudine) [20 + 20 caratteri],

informazioni per contattare l'operatore dell'area di parcheggio:

- nome e cognome [max. 100 caratteri],
 - numero di telefono [max. 20 caratteri],
 - indirizzo di posta elettronica [max. 50 caratteri],
 - consenso dell'operatore a rendere pubbliche le proprie informazioni di contatto [Sì/No],
- 3) dati dinamici sulla disponibilità delle aree di parcheggio, tra cui se un'area è completa, chiusa o il numero dei posti liberi in essa disponibili.

Articolo 5

Condivisione e scambio dei dati

1. Gli operatori delle aree di parcheggio e i fornitori di servizi, pubblici o privati, condividono e scambiano i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 1. A tale scopo utilizzano il formato DATEX II (CEN/TS 16157) o qualsiasi formato internazionale e leggibile da una macchina compatibile con DATEX II. I dati devono essere accessibili a fini di scambio e di riutilizzo da parte dei fornitori di servizi di informazione e/o degli operatori delle aree di parcheggio, pubblici o privati, senza discriminazioni, a norma dei diritti e delle procedure di accesso stabiliti nella direttiva 2003/98/CE.

⁽¹⁾ CEN/TS 16157.

2. I dati statici devono essere accessibili attraverso un punto di accesso nazionale o internazionale.

3. Per i dati dinamici gli Stati membri (o le autorità nazionali) sono responsabili dell'istituzione e della gestione di un punto di accesso centrale, nazionale o internazionale, che colleghi tutti i singoli punti di accesso di ciascun operatore delle aree di parcheggio per automezzi pesanti e/o fornitore di servizi sul proprio territorio nell'interesse degli utenti.

4. Gli Stati membri possono contribuire a un punto di accesso internazionale, fornendo dati e garantendo che la sua qualità sia conforme ai requisiti previsti dall'articolo 7.

5. L'accesso, lo scambio e il riutilizzo dei dati dinamici pubblici o privati sono soggetti a tariffe ragionevoli, come stabilito nella direttiva relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

6. Gli operatori delle aree di parcheggio o i fornitori di servizi pubblici o privati inviano periodicamente i propri dati statici raccolti al punto di accesso nazionale o internazionale attraverso mezzi elettronici adeguati, almeno una volta all'anno per i dati statici di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

Per quanto riguarda i dati dinamici, gli operatori e/o i fornitori di servizi, pubblici e privati, aggiornano le proprie informazioni indicate all'articolo 4, paragrafo 3, almeno ogni 15 minuti.

Articolo 6

Diffusione delle informazioni

I fornitori di servizi che raccolgono informazioni in un luogo specifico devono indicare:

- almeno le due successive aree di parcheggio sicure lungo un corridoio per circa 100 chilometri,
- la disponibilità di parcheggi in una zona prioritaria almeno nelle due aree di parcheggio successive per circa 100 chilometri.

La diffusione di informazioni deve rispettare la convenzione di Vienna, qualora uno Stato membro ne sia firmatario. Il dispositivo a bordo del veicolo deve disporre di una solida interfaccia uomo-macchina per evitare di distrarre e affaticare il conducente.

Gli operatori delle aree di parcheggio e/o i fornitori di servizi comunicano agli utenti il lancio di nuovi servizi di informazione sulle aree di parcheggio sicure mediante i mezzi di comunicazione che ritengono appropriati.

Articolo 7

Gestione della qualità

Gli operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati devono comunicare immediatamente qualsiasi cambiamento della situa-

zione dell'area di parcheggio, compresa la chiusura, al punto di accesso nazionale o internazionale e alle autorità nazionali.

Per ogni nuova zona prioritaria tutti gli operatori pubblici e privati delle aree di parcheggio garantiscono l'affidabilità delle informazioni. A tal fine effettuano controlli periodici sui dispositivi di rilevamento, compreso il calcolo della differenza tra i dati visualizzati e la reale disponibilità di parcheggi. Tali informazioni devono essere valutate a norma dell'articolo 8.

Articolo 8

Valutazione della conformità ai requisiti

1. Gli Stati membri designano un organismo nazionale competente per valutare se i fornitori di servizi, gli operatori delle aree di parcheggio e gli operatori stradali rispettano i requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7. L'organismo deve essere imparziale e indipendente da tali soggetti.

Due o più Stati membri possono designare un comune organismo regionale competente per valutare il rispetto di tali requisiti nei propri territori.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'organismo designato.

2. Tutti i fornitori di servizi presentano agli organismi designati una dichiarazione relativa alla propria conformità ai requisiti stabiliti negli articoli da 4 a 7.

La dichiarazione contiene i seguenti elementi:

- a) i dati sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali, compresa la percentuale dei parcheggi registrati nel servizio d'informazione, raccolti a norma dell'articolo 4;
- b) i mezzi di diffusione dei servizi d'informazione agli utenti;
- c) la copertura dei servizi d'informazione dinamici sulle aree di parcheggio sicure;
- d) la qualità e la disponibilità delle informazioni fornite, del punto di accesso alle informazioni e il formato in cui tali informazioni sono fornite.

3. Gli organismi designati ispezionano in modo casuale la correttezza delle dichiarazioni di una serie di fornitori di servizi e operatori delle aree di parcheggio pubblici e privati e chiedono la dimostrazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7.

La qualità del servizio può essere valutata anche utilizzando i pareri degli utenti.

Ogni anno gli organismi designati comunicano alle autorità nazionali competenti le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali.

*Articolo 9***Verifica**

1. Entro al massimo dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) gli organismi competenti designati per la valutazione della conformità ai requisiti di cui agli articoli da 4 a 7;
- b) la descrizione del punto di accesso nazionale, ove opportuno.

2. Entro dodici mesi in seguito all'entrata in vigore del presente regolamento, e in seguito ogni anno civile, gli Stati membri comunicano le seguenti informazioni:

- a) il numero delle varie aree di parcheggio e dei parcheggi sul proprio territorio;
- b) la percentuale delle aree di parcheggio registrate nel servizio d'informazione;

- c) la percentuale delle aree di parcheggio che forniscono alla Commissione informazioni dinamiche circa la disponibilità di parcheggi e le zone prioritarie.

*Articolo 10***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica:

- a decorrere dal 1° ottobre 2015 alla fornitura dei servizi già predisposti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- a decorrere dal 1° ottobre 2013 alla fornitura dei servizi che dovranno essere predisposti in seguito alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 886/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2013

che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, lettera c), e l'articolo 6, paragrafo 1,

sentito il garante europeo della protezione dei dati,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, lettera c), della direttiva 2010/40/UE annovera tra le azioni prioritarie i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale.
- (2) L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/40/UE prescrive che la Commissione adotti le specifiche necessarie ad assicurare la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità per la diffusione e l'utilizzo operativo dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) per le azioni prioritarie.
- (3) La comunicazione «Verso uno spazio europeo della sicurezza stradale: orientamenti 2011-2020 per la sicurezza stradale» ⁽²⁾ afferma che gli ITS «possono contribuire in misura rilevante al miglioramento della sicurezza del traffico, ad esempio attraverso l'adozione di dispositivi per il rilevamento degli incidenti e supervisione del traffico in grado di fornire informazioni in tempo reale agli utenti della strada».
- (4) Ai fini dell'erogazione di servizi informativi, la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico ⁽³⁾ prevede al riguardo norme minime valide in tutta l'Unione ed esorta gli Stati membri a spingersi oltre adottando politiche che consentano un utilizzo ampio delle informazioni o dati in possesso degli enti pubblici.
- (5) La diffusione e l'impiego di applicazioni e servizi di ITS comporta un trattamento di dati personali che deve es-

sere effettuato conformemente al diritto dell'Unione, risultante in particolare dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati ⁽⁴⁾, e dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ⁽⁵⁾. Occorre quindi che le applicazioni e i servizi di ITS rispettino i principi di limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati.

- (6) Per garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità è necessario stabilire i requisiti minimi applicabili ai servizi di informazioni universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale. Tali requisiti devono vertere sulla definizione e sull'utilizzo di un elenco standardizzato di eventi o situazioni relativi alla sicurezza stradale che devono essere comunicati agli utenti finali, nonché sul contenuto delle informazioni da comunicare agli utenti finali. Se gli utenti finali sono informati tramite una pluralità di canali di diffusione controllati da gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e/o privata, occorre che le informazioni diffuse non siano contraddittorie e che, quindi, comunichino gli stessi elementi e si basino sulla stessa descrizione dell'evento o della situazione.
- (7) La diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale implica necessariamente la disponibilità di dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale, che sono acquisiti e conservati da gestori della rete stradale e prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata. Per assicurare l'agevole disponibilità di tali dati per lo scambio e il riutilizzo ai fini dell'erogazione di servizi informativi, i gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata devono renderli accessibili in punti individuali di accesso oppure provvedere a che siano accessibili in punti d'accesso nazionali istituiti e gestiti dagli Stati membri. Il punto d'accesso nazionale può configurarsi come repertorio, registro, portale web o forma analogo.
- (8) Occorre garantire che i dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale siano accessibili nel rispetto degli obblighi di protezione dei dati, ad esempio ricorrendo alla loro anonimizzazione. Se il servizio informativo si basa su dati, compresa la geolocalizzazione, acquisiti presso gli

⁽¹⁾ GU L 207 del 6.8.2010, pag. 1.⁽²⁾ COM(2010) 389 definitivo.⁽³⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 90.⁽⁴⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.⁽⁵⁾ GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.

- utenti finali stessi o, in futuro, tramite sistemi cooperativi, occorre informare precisamente gli utenti finali dell'acquisizione di tali dati, delle modalità che presiedono alla raccolta e alla potenziale rintracciabilità e del periodo di tempo in cui i dati sono conservati. I gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata, così come l'industria automobilistica, devono applicare misure tecniche adeguate per garantire l'anonimato dei dati ricevuti dagli utenti finali o dai loro veicoli.
- (9) È opportuno consentire agli Stati membri che offrono già sul loro territorio una qualche forma di servizio informativo sulla viabilità connesso alla sicurezza stradale di mantenere i metodi in uso, sempre che siano conformi ai requisiti prescritti dal presente regolamento. Perché l'erogazione di servizi informativi sulla sicurezza stradale e sulle condizioni di viabilità produca il massimo effetto positivo in termini di diminuzione del numero di incidenti e di vittime della strada nell'Unione, occorre garantire la compatibilità, l'interoperabilità e la continuità tra gli Stati membri delle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale diffuse, mantenendo un livello minimo di qualità e, ove possibile, la gratuità per tutti gli utenti finali.
- (10) Affinché tutti gli Stati membri adottino un approccio armonizzato e fluido alla diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale in tutta l'Unione, è importante stabilire obblighi validi in tutta l'Unione per l'erogazione dei servizi in materia. Per assicurare l'interoperabilità e la continuità della diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale nell'Unione, gli Stati membri possono basarsi sulle soluzioni tecniche e gli standard in libero accesso forniti dalle organizzazioni europee e internazionali di normazione.
- (11) Ai fini dell'attendibilità e validità delle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale diffuse, occorre garantirne un livello minimo di qualità. Gli Stati membri devono continuare a lavorare e condividere le esperienze maturate ai fini della definizione dei pertinenti criteri qualitativi, delle metodologie di misurazione e monitoraggio della qualità e degli obiettivi qualitativi inerenti a ciascuna tipologia di evento o situazione che incide sulla sicurezza stradale, rete stradale e/o ambiente operativo. È opportuno che gli Stati membri mettano in comune conoscenze e migliori pratiche comunicando alla Commissione i risultati delle analisi effettuate e le conclusioni tratte dalle esperienze maturate.
- (12) Sebbene la diffusione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale debba configurarsi, laddove possibile, come servizio universale gratuito agli utenti finali, è possibile che questi debbano farsi carico di costi associati al servizio, quali canoni per le telecomunicazioni, licenze radio o acquisto delle apparecchiature che consentono la ricezione delle informazioni.
- (13) Occorre che le informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale raggiungano quanti
- più utenti finali possibile in funzione delle possibilità tecniche, tenuto conto delle diverse capacità tecniche dei veicoli, della pluralità dei canali di diffusione e delle apparecchiature di ricezione disponibili sul mercato.
- (14) I gestori della rete stradale e prestatori di servizi di natura pubblica o privata devono tendere ad armonizzare la presentazione del contenuto informativo diffuso agli utenti finali, a prescindere dalla lingua. Se l'hanno sottoscritta, gli Stati membri devono basarsi sulla convenzione di Vienna sulla segnaletica stradale del 1968, convenuta dal Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite l'8 novembre 1968, con particolare riguardo alla risoluzione consolidata sulla segnaletica stradale elaborata dal gruppo «Sicurezza della circolazione stradale»⁽¹⁾.
- (15) Gli Stati membri devono essere in grado di stabilire, sulla scorta di una valutazione effettuata a livello nazionale, la copertura del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale lungo la rete stradale transeuropea che attraversa il rispettivo territorio, al fine di concentrarsi sui tratti stradali e sulle zone in cui le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l'erogazione di servizi informativi e giustificano l'investimento associato. Si riconosce tuttavia che, in considerazione delle diverse situazioni e dei diversi portatori d'interesse che li contraddistinguono, non è opportuno applicare le prescrizioni del presente regolamento ai nodi urbani. Occorre che gli Stati membri comunichino alla Commissione la copertura nazionale del servizio informativo.
- (16) A norma dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2010/40/UE, la Commissione è tenuta a presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi realizzati nell'attuazione della direttiva. La relazione dev'essere corredata di un'analisi del funzionamento e dell'attuazione degli articoli da 5 a 11 e dell'articolo 16 e deve valutare la necessità di apportare eventuali modifiche alla direttiva. In tale sede si deve inoltre valutare l'eventualità di modificare e/o integrare, se necessario, le specifiche adottate per le azioni prioritarie in funzione della diffusione sul piano nazionale, dell'evoluzione tecnologica e dell'andamento del processo di standardizzazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le specifiche atte ad assicurare la compatibilità, interoperabilità e continuità nell'attivazione e nell'operatività dei dati e delle procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale a livello di Unione a norma della direttiva 2010/40/UE.

Esso si applica all'erogazione di servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale sulla rete stradale transeuropea.

⁽¹⁾ Nazioni Unite — ECE/TRANS/WP.1/119/Rev.2 — 27 maggio 2010.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «rete stradale transeuropea»: la rete stradale definita nell'allegato I, sezione 2, della decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, ad esclusione dei nodi urbani;
- b) «strada provvisoriamente sdruciolevole»: situazione imprevista che rende sdruciolevole il manto stradale per un dato periodo di tempo determinando una scarsa aderenza del veicolo alla strada;
- c) «presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla carreggiata»: situazione in cui sono presenti sulla carreggiata animali, detriti, ostacoli o persone laddove di norma non dovrebbero essere, con l'eventualità di dover ricorrere ad una manovra di emergenza per evitarli;
- d) «area dell'incidente non in sicurezza»: zona in cui si è verificato un incidente che non è stata ancora messa in sicurezza dall'autorità competente;
- e) «lavori a breve termine»: cantiere temporaneo di lavori in corso sulla carreggiata o ai suoi lati, indicato solo da una segnaletica minima in considerazione della breve durata dei lavori;
- f) «visibilità ridotta»: visibilità che risulta diminuita a causa di una situazione che, limitando il campo visivo del conducente, può influire sulla guida sicura;
- g) «veicolo contromano»: veicolo che procede su una carreggiata separata in direzione di marcia contraria al traffico regolare;
- h) «carreggiata ostruita non in sicurezza»: ostruzione parziale o totale della sede stradale che non è messa adeguatamente in sicurezza e segnalata;
- i) «condizioni atmosferiche eccezionali»: condizioni atmosferiche straordinarie, estreme o atipiche per la stagione che possono influire sulla guida sicura;
- j) «utente delle informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: persona fisica o giuridica che interviene nell'erogazione di servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, quali gestori della rete stradale, gestori del traffico, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e privata;
- k) «utente finale»: conducente che usufruisce dei servizi di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale;
- l) «servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: servizio d'informazione in tempo reale sulla viabilità con un contenuto minimo concordato inerente alla sicurezza stradale, accessibile con il minimo sforzo da un massimo di utenti finali;
- m) «dati sulla viabilità connesi alla sicurezza stradale»: i dati necessari ai fini dell'erogazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale, acquisiti tramite qualsiasi fonte privata o pubblica;
- n) «informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale»: dati sulla viabilità connesi alla sicurezza stradale risultanti da estrazione, aggregazione o elaborazione, che gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata comunicano agli utenti finali mediante un qualsiasi canale di diffusione;
- o) «punto di accesso»: punto di accesso digitale in cui i dati sulla viabilità connesi alla sicurezza stradale necessari alla generazione di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale sono raccolti, formattati e messi a disposizione per scambio e riutilizzo;
- p) «gratuitamente» o «gratuito» o «a titolo gratuito»: erogazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale senza che nessun costo supplementare sia posto a carico dell'utente finale nel punto di utilizzo.

Articolo 3

Elenco degli eventi o situazioni che incidono sulla sicurezza stradale

Gli eventi o situazioni contemplati dal servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale comprendono almeno le categorie seguenti:

- a) strada provvisoriamente sdruciolevole;
- b) presenza di animali, persone, ostacoli, detriti sulla carreggiata;
- c) area dell'incidente non in sicurezza;
- d) lavori a breve termine;
- e) visibilità ridotta;
- f) veicolo contromano;
- g) carreggiata ostruita non in sicurezza;
- h) condizioni atmosferiche eccezionali.

Articolo 4

Contenuto informativo

1. Le informazioni diffuse circa l'evento o situazione che incide sulla sicurezza stradale indicano i dati seguenti:

- a) luogo dell'evento o situazione;
- b) categoria dell'evento o situazione, di cui all'articolo 3, e ove opportuno sua breve descrizione;
- c) se del caso, consigli sulla condotta di guida.

2. Le informazioni sono ritirate al cessare dell'evento o situazione ovvero sono adattate al mutare dell'evento o situazione.

⁽¹⁾ GU L 204 del 5.8.2010, pag. 1.

Articolo 5

Erogazione del servizio informativo

1. Gli Stati membri stabiliscono in quali tratti della rete stradale transeuropea le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l'attivazione del servizio di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.

Essi comunicano alla Commissione detti tratti stradali.

2. L'erogazione del servizio informativo soddisfa i requisiti previsti agli articoli da 6 a 8.

Articolo 6

Rilevazione di eventi o situazioni e acquisizione dei dati

I gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e privata predispongono o impiegano, al solo fine di erogare il servizio informativo, i mezzi atti a rilevare gli eventi o situazioni interessati e acquisiscono i pertinenti dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale.

L'attivazione di detti mezzi soddisfa le condizioni e gli obblighi previsti dalla normativa nazionale.

Articolo 7

Disponibilità, scambio e riutilizzo dei dati

1. I gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata mettono in comune e si scambiano i dati acquisiti a norma dell'articolo 6. A tal fine assicurano, mediante un punto d'accesso, la disponibilità di detti dati secondo lo standard DATEX II (CEN/TS 16157) o altro formato a lettura ottica perfettamente compatibile e interoperabile con DATEX II.

2. Ciascuno Stato membro gestisce un punto nazionale d'accesso ai dati di cui al paragrafo 1, nel quale confluiscono i punti d'accesso predisposti dai gestori della rete stradale e/o prestatori di servizi di natura pubblica e/o privata attivi nel suo territorio.

3. Detti dati sono accessibili, per scambio e riutilizzo, a ciascun utente di informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale:

- a) in assenza di discriminazioni;
- b) in tutta l'Unione a prescindere dallo Stato membro di stabilimento;
- c) nel rispetto dei diritti d'accesso e delle procedure previsti dalla direttiva 2003/98/CE;
- d) secondo una tempistica che permette l'erogazione tempestiva del servizio informativo;
- e) tramite il punto nazionale d'accesso.

4. I gestori della rete stradale e i prestatori di servizi di natura pubblica o privata provvedono all'aggiornamento tempestivo e alla qualità dei dati messi a disposizione tramite il rispettivo punto d'accesso.

Articolo 8

Divulgazione delle informazioni

1. I gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica divulgano agli utenti finali informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale prima di comunicare loro qualsiasi altra informazione sulla viabilità non collegata alla sicurezza.

2. Il servizio informativo soddisfa le condizioni seguenti:

- a) è erogato in modo da raggiungere il maggior numero di utenti finali interessati dal dato evento o situazione di cui all'articolo 3;
- b) i gestori della rete stradale, prestatori di servizi e/o emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e/o privata ne assicurano, laddove possibile, la disponibilità gratuita per gli utenti finali.

3. I gestori della rete stradale e prestatori di servizi di natura pubblica e privata collaborano per armonizzare la presentazione del contenuto informativo diffuso agli utenti finali.

Essi informano gli utenti finali dell'esistenza del servizio informativo e della relativa copertura.

Articolo 9

Valutazione della conformità ai requisiti

1. Gli Stati membri designano un organo nazionale imparziale e indipendente incaricato di valutare se gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata soddisfino i requisiti previsti agli articoli da 3 a 8. Due o più Stati membri possono designare un organo comune incaricato di valutare la conformità a detti requisiti nel territorio di ciascuno di essi.

Gli Stati membri notificano gli organi nazionali alla Commissione.

2. I gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica e privata comunicano agli organi nazionali designati gli estremi d'identificazione e una descrizione del servizio informativo da essi erogato, e presentano una dichiarazione di conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.

La dichiarazione riporta, secondo i casi, gli elementi seguenti:

- a) copertura del servizio informativo in termini di categorie connesse alla sicurezza stradale e tratti della rete stradale;
- b) informazioni sul pertinente punto d'accesso ai dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale e relative condizioni d'uso;
- c) formato dei dati sulla viabilità connessi alla sicurezza stradale accessibili tramite il pertinente punto d'accesso;
- d) mezzo di divulgazione del servizio informativo agli utenti finali.

In caso di variazione nell'erogazione del servizio, i gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata aggiornano immediatamente la dichiarazione di conformità.

3. Gli organi nazionali designati verificano, mediante campionamento casuale, l'esattezza delle dichiarazioni di vari gestori della rete stradale, prestatori di servizi ed emittenti dedicate alle informazioni sulla viabilità di natura pubblica o privata e chiedono loro di dimostrare il soddisfacimento dei requisiti previsti agli articoli da 3 a 8.

Gli organi nazionali nominati riferiscono ogni anno alle autorità nazionali circa le dichiarazioni presentate e i risultati delle ispezioni casuali.

Articolo 10

Azioni successive

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) l'organo nazionale incaricato della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8;
- b) la descrizione del punto nazionale d'accesso esistente o previsto.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2013

2. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni anno civile, gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni seguenti:

- a) lo stato di avanzamento dell'attuazione del servizio informativo, anche in termini di criteri applicati per definirne il livello qualitativo e mezzi impiegati per monitorarne la qualità;
- b) i risultati della valutazione della conformità ai requisiti previsti agli articoli da 3 a 8;
- c) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale d'accesso.

Articolo 11

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013. Per il servizio informativo già attivato alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esso si applica tuttavia a decorrere dal 1° ottobre 2015.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 887/2013 DELLA COMMISSIONE**dell'11 luglio 2013****che sostituisce gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'iniziativa dei cittadini**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 211/2011, gli organizzatori di una proposta d'iniziativa dei cittadini sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell'allegato II del medesimo regolamento.
- (2) Occorre modificare le informazioni che figurano nell'allegato II per agevolare la verifica, da parte della Commissione, del rispetto dei criteri di registrazione previsti dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), per garantire una gestione amministrativa idonea delle richieste di registrazione e per facilitare la comunicazione tra gli organizzatori e la Commissione nel corso della procedura dell'iniziativa dei cittadini.
- (3) Sei Stati membri hanno chiesto di modificare i dati richiesti nei moduli che figurano nell'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011.
- (4) La Commissione ha il potere di modificare gli allegati II e III del regolamento conformemente all'articolo 290 del TFUE. Per quanto riguarda l'allegato III, la Commissione dovrebbe tener conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri.

- (5) Diversi organizzatori di iniziative registrate dalla Commissione stanno attualmente raccogliendo dichiarazioni di sostegno conformemente all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 211/2011 ed è necessario autorizzarli a usare sia i moduli che figurano nell'allegato II del presente regolamento che le loro versioni precedenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 211/2011 è così modificato:

- a) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento;
- b) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I moduli conformi all'allegato III del regolamento (UE) n. 211/2011 nella versione valida prima dell'entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere utilizzati per raccogliere dai firmatari dichiarazioni di sostegno relative a proposte di iniziative dei cittadini che sono state registrate in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 211/2011 prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1.

ALLEGATO I

«ALLEGATO II

INFORMAZIONI NECESSARIE PER REGISTRARE UNA PROPOSTA D'INIZIATIVA DEI CITTADINI

1. Il titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini, in non oltre 100 battute.
2. Il suo oggetto, in non oltre 200 battute.
3. Una descrizione degli obiettivi della proposta d'iniziativa dei cittadini nella quale si chiede alla Commissione di agire in sede legislativa, in non oltre 500 battute.
4. Le disposizioni dei trattati che gli organizzatori ritengono pertinenti all'azione proposta.
5. Nomi e cognomi, indirizzi postali, cittadinanza e date di nascita dei sette membri del comitato dei cittadini, indicando in modo specifico il rappresentante e il supplente nonché i loro indirizzi elettronici e numeri di telefono ⁽¹⁾.
6. Documenti che comprovino nome e cognome, indirizzo postale, cittadinanza e data di nascita di ciascuno dei sette membri del comitato dei cittadini.
7. Tutte le fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa dei cittadini proposta al momento della registrazione ⁽¹⁾.

Gli organizzatori possono fornire in allegato informazioni più ampie sull'oggetto, gli obiettivi e il contesto dell'iniziativa dei cittadini e, se lo desiderano, possono anche trasmettere la bozza di un atto giuridico.

⁽¹⁾ Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, gli interessati sono informati del fatto che i dati personali sono raccolti dalla Commissione ai fini della procedura relativa alla proposta d'iniziativa dei cittadini. Mediante il registro elettronico della Commissione saranno resi pubblici solo i nomi e cognomi degli organizzatori, gli indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto e le informazioni relative alle fonti di sostegno e di finanziamento. Gli interessati hanno il diritto di opporsi alla pubblicazione dei loro dati personali per motivi preminenti e legittimi connessi alla loro situazione particolare, e di chiedere in qualsiasi momento la rettifica dei dati e la loro cancellazione dal registro elettronico della Commissione alla scadenza del termine di due anni dalla data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini.»

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE A ⁽¹⁾

(Per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale)

Salvo indicazione contraria, tutti i campi del modulo sono obbligatori

DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo

Selezionare solo uno Stato membro per elenco.

hanno la residenza in:			IE	UK
hanno la residenza in o sono cittadini di:	EE	NL	SK	FI
hanno la residenza in o sono cittadini di (cittadini che vivono all'estero che abbiano informato le rispettive autorità nazionali del loro luogo di residenza):	BE	DK	DE	LU

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea

3. Data di registrazione:

4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea:

5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:

6. Oggetto:

7. Obiettivi principali:

8. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

9. Nomi degli altri organizzatori registrati:

10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

“Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini”

NOME COMPLETO	COGNOME ⁽²⁾	RESIDENZA (via, numero civico, codice postale, località, paese) ⁽³⁾	DATA E LUOGO ⁽⁴⁾ DI NASCITA	CITTADINANZA	DATA E FIRMA ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/reto.

⁽²⁾ Per i Paesi Bassi e la Slovacchia, si prega di indicare anche il cognome alla nascita.

⁽³⁾ Per la Finlandia, indicare solo il paese di residenza permanente.

⁽⁴⁾ Per l'Irlanda, la Finlandia e il Regno Unito, indicare solo la data di nascita.

⁽⁵⁾ La firma non è obbligatoria se il modulo è presentato mediante un sistema di raccolta per via elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno successivamente trattati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

MODULO DI DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO — PARTE B ⁽¹⁾

(Per gli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale)

Salvo indicazione contraria, tutti i campi del modulo sono obbligatori

DA PRECOMPILARE A CURA DEGLI ORGANIZZATORI:

1. Tutti i firmatari indicati nel presente modulo sono in possesso di un numero personale d'identità/un numero di un documento di identità personale di:

Selezionare solo uno Stato membro per elenco.

BG	CZ	EL	ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	HU	MT	AT	PL	PT	RO	SI	SE
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Cfr. la parte C per i numeri personali d'identità/i numeri dei documenti d'identità personale da fornire.

2. Numero di registrazione attribuito dalla Commissione europea:

3. Data di registrazione:

4. Indirizzo web della proposta d'iniziativa dei cittadini nel registro della Commissione europea:

5. Titolo della proposta d'iniziativa dei cittadini:

6. Oggetto:

7. Obiettivi principali:

8. Nomi e indirizzi di posta elettronica delle persone di contatto registrate:

9. Nomi degli altri organizzatori registrati:

10. Sito web della proposta d'iniziativa dei cittadini (se esistente):

DA COMPILARE DA PARTE DEI FIRMATARI IN LETTERE MAIUSCOLE:

“Certifico che le informazioni indicate nel presente modulo sono esatte e che non ho dichiarato in precedenza il mio sostegno alla presente iniziativa dei cittadini”

NOME COMPLETO	COGNOME ⁽²⁾	RESIDENZA (via, numero civico, codice postale, località, paese) ⁽³⁾	DATA E LUOGO DI NASCITA ⁽⁴⁾	NAZIONALITÀ	NUMERO PERSONALE D'IDENTITÀ/ TIPO E NUMERO DI DOCUMENTO D'IDENTITÀ PERSONALE ⁽⁵⁾	DATA E FIRMA ⁽⁶⁾

(1) Il modulo dev'essere stampato su un unico foglio. Gli organizzatori possono usare un foglio stampato fronte/retro.

(2) Per la Bulgaria e la Grecia, indicare anche il cognome del padre. Per la Grecia e la Lettonia, indicare anche il cognome alla nascita.

(3) Solo per la Francia, la Croazia, l'Italia, l'Austria, la Polonia e la Romania.

(4) Per la Grecia, la Spagna, Malta, il Portogallo e la Romania, indicare solo la data di nascita. Per la Francia, l'Italia, la Lettonia, l'Austria, la Slovenia e la Svezia, indicare sia la data che il luogo di nascita. Per gli altri Stati membri, non indicare niente.

(5) Per i documenti d'identità italiani, indicare anche l'autorità di rilascio.

(6) La firma non è obbligatoria se il modulo è presentato mediante un sistema di raccolta per via elettronica di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 211/2011.

Dichiarazione di riservatezza: ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati, i dati personali forniti nel presente modulo saranno messi a disposizione delle autorità competenti solo a scopo di verifica e certificazione del numero di dichiarazioni di sostegno valide ricevute per questa proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 8 del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini] e, se necessario, saranno successivamente trattati a fini di procedimenti amministrativi o giudiziari relativi alla proposta d'iniziativa dei cittadini [cfr. articolo 12 del regolamento (UE) n. 211/2011]. I dati non possono essere usati per alcun altro scopo. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali. Tutte le dichiarazioni di sostegno saranno distrutte al più tardi 18 mesi dopo la data di registrazione della proposta d'iniziativa dei cittadini oppure, in caso di procedimenti amministrativi o giudiziari, al più tardi una settimana dopo la data della loro conclusione.

PARTE C

1. **Requisiti per gli Stati membri che non richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale (modulo di dichiarazione di sostegno — parte A):**

Stato membro	Firmatari la cui dichiarazione di sostegno deve essere presentata allo Stato membro interessato
Belgio	— residenti in Belgio — cittadini belgi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Danimarca	— residenti in Danimarca — cittadini danesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Germania	— residenti in Germania — cittadini tedeschi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Estonia	— residenti in Estonia — cittadini estoni residenti all'estero
Irlanda	— residenti in Irlanda
Lussemburgo	— residenti in Lussemburgo — cittadini lussemburghesi residenti all'estero che abbiano informato le autorità nazionali del loro luogo di residenza
Paesi Bassi	— residenti nei Paesi Bassi — cittadini olandesi residenti all'estero
Slovacchia	— residenti in Slovacchia — cittadini slovacchi residenti all'estero
Finlandia	— residenti in Finlandia — cittadini finlandesi residenti all'estero
Regno Unito	— residenti nel Regno Unito

2. **Elenco degli Stati membri che richiedono l'indicazione di un numero personale d'identità/numero di un documento d'identità personale precisato di seguito e rilasciato dallo Stato membro interessato (modulo di dichiarazione di sostegno — parte B):**

BULGARIA

— Единен граждански номер (numero civile unico)

REPUBBLICA Ceca

— Občanský průkaz (carta d'identità nazionale)

— Cestovní pas (passaporto)

GRECIA

— Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (carta d'identità)

— Διαβατήριο (passaporto)

— Βεβαίωση Εγγραφής Πολιτών Ε.Ε./Εγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη Ε.Ε. (certificato di residenza/certificato di residenza permanente)

SPAGNA

- Documento Nacional de Identidad (carta d'identità)
- Pasaporte (passaporto)
- Número de Identidad de Extranjero, de la tarjeta o certificado, correspondiente a la inscripción en el Registro Central de Extranjeros [numero d'identità per stranieri (NIE), della carta o del certificato d'identità, corrispondente alla registrazione nel registro centrale degli stranieri]

FRANCIA

- Passeport (passaporto)
- Carte nationale d'identité (carta d'identità nazionale)

CROAZIA

- Osobni identifikacijski broj (numero d'identità personale)

ITALIA

- Passaporto, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio
- Carta di identità, inclusa l'indicazione dell'autorità di rilascio

CIPRO

- Δελτίο Ταυτότητας (carta d'identità per cittadini o residenti)
- Διαβατήριο (passaporto)

LETTONIA

- Personas kods (numero d'identità personale)

LITUANIA

- Asmens kodas (numero personale)

UNGHERIA

- személyazonosító igazolvány (carta d'identità)
- útlevel (passaporto)
- személyi azonosító szám (személyi szám) (numero d'identità personale)

MALTA

- Karta tal-Identità (carta d'identità)

AUSTRIA

- Reisepass (passaporto)
- Personalausweis (carta d'identità)

POLONIA

- Numer ewidencyjny PESEL (numero d'identità PESEL)

PORTOGALLO

- Bilhete de identidade (carta d'identità)
- Passaporte (passaporto)
- Cartão de Cidadão (carta del cittadino)

ROMANIA

- carte de identitate (carta d'identità)
- pașaport (passaporto)
- certificat de înregistrare (certificato di registrazione)
- carte de rezidență permanentă pentru cetățenii UE (carta di residenza permanente per cittadini dell'UE)
- Cod Numeric Personal (numero d'identità personale)

SLOVENIA

- Enotna matična številka občana (numero d'identità personale)

SVEZIA

- Personnummer (numero d'identità personale)».
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 888/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2013****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oignon de Roscoff (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.

- (2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Oignon de Roscoff», presentata dalla Francia, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾.

- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, la denominazione «Oignon de Roscoff» deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 334 del 31.10.2012, pag. 11.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

FRANCIA

Oignon de Roscoff (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 889/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2013****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Chufa de Valencia (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1151/2012 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾.
- (2) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Chufa de Valencia", registrata in virtù del regolamento (CE) n. 378/1999 della Commissione ⁽³⁾.

- (3) Non trattandosi di una modifica minore, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾ a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del suddetto regolamento, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 46 del 20.2.1999, pag.13.

⁽⁴⁾ GU C 367 del 27.11.2012, pag. 13.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

SPAGNA

Chufa de Valencia (DOP)

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 890/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2013****recante approvazione di una modifica minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Amarene Brusche di Modena (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena», registrata con il regolamento (CE) n. 1028/2009 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda ha lo scopo di modificare il disciplinare precisando il tenore zuccherino dei frutti al momento della raccolta e in fase di trasformazione e la quantità di zucchero (saccarosio) da aggiungere prima dell'operazione di concentrazione autorizzando inoltre l'uso di contenitori di formati e di materiali diversi da quelli previsti in occasione della registrazione.

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica in questione e la ritiene giustificata. Poiché si tratta di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione può approvarla senza seguire la procedura di cui agli articoli da 50 a 52 del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il documento unico consolidato che riepiloga gli elementi principali del disciplinare è riportato nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente
Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione*

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 283 del 30.10.2009, pag. 39.

ALLEGATO I

Nel disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» è approvata la seguente modifica:

Metodo di ottenimento

Per i frutti destinati alla produzione dell'IGP «Amarene Brusche di Modena», in caso di annate con piovosità cumulata nel mese di giugno superiore a 80 mm occorre prevedere una riduzione del tenore zuccherino di un valore pari a 2° Brix al momento della raccolta.

Nella fase di trasformazione, è ammessa una riduzione del tenore zuccherino di 2° Brix rispetto al contenuto in zuccheri riscontrato alla raccolta qualora i frutti vengano sottoposti al raffreddamento in acqua (hydrocooling).

Al fine di evitare interpretazioni fuorvianti, si precisa che la quantità di zucchero (saccarosio) che può essere aggiunta prima dell'operazione di concentrazione non può superare il 35 % del prodotto.

Etichettatura

Nel disciplinare di produzione si prevede la possibilità di utilizzare per il confezionamento della confettura «Amarene Brusche di Modena» anche altri contenitori di formati e materiali diversi da quelli precedentemente previsti, purché idonei al contatto alimentare. In questo modo si consente ai produttori di adeguare il confezionamento alle continue e mutevoli esigenze del mercato.

ALLEGATO II

DOCUMENTO UNICO CONSOLIDATO

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾

«AMARENE BRUSCHE DI MODENA»

N. CE: IT-PGI-0105-01065 — 30.11.2012

IGP (X) DOP ()

1. **Denominazione**

«Amarene Brusche di Modena»

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP presenta una consistenza morbida e un caratteristico colore rosso bruno intenso con riflessi scuri; l'indice rifrattometrico a 20° è tra 60 e 68 gradi Brix; il tenore di aspro caratteristico (acidità), determinato attraverso la misura dell'indice pH, è compreso tra 2,5 e 3,5. Il prodotto finito contiene il 70 % di frutta fresca.

Il sapore caratteristico della confettura «AMARENE BRUSCHE DI MODENA» IGP presenta un buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità. Al momento dell'immissione al consumo la confettura «Amarene Brusche di Modena» ha una percentuale minima di zucchero del 60 %.

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

La materia prima della confettura di «Amarene Brusche di Modena» IGP è rappresentata dai frutti di ciliegio acido provenienti da piantagioni composte dalle varietà: Amarena di Castelvetro, Amarena di Vignola dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo, Amarena di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor, Mountmorency, Pandy.

Al momento della raccolta il frutto deve essere maturo, deve cioè presentare una colorazione uniforme su almeno il 90 % dei frutti e presentare le seguenti caratteristiche:

- colore epidermide: da rosso chiaro a rosso cupo,
- colore polpa: giallo o aranciato,
- colore succo: da incolore a giallastro,
- contenuto in zuccheri: 16° Brix,
- contenuto in acidi: da medio a moderatamente elevato > 18 g/l di acido malico,
- resa in succo: > 75 %.

In caso di annate con piovosità cumulata superiore a mm 80 nel mese di giugno, rilevate nelle stazioni meteorologiche più vicine agli impianti frutticoli, è consentita una riduzione del tenore zuccherino minimo dei frutti alla raccolta pari a 2° Brix.

3.4. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)*

—

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Le operazioni di coltivazione del ciliegio e di produzione della confettura di «Amarene Brusche di Modena» devono avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui al punto 4, in quanto la zona geografica individuata presenta condizioni favorevoli allo sviluppo del ciliegio così come si evince al punto 5.1.

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento ecc.

Il confezionamento della confettura di «Amarene Brusche di Modena» deve avvenire nell'ambito della zona di produzione di cui al punto 4, per garantire l'origine ed il controllo del prodotto e per impedire la perdita delle sue peculiari caratteristiche definite al precedente punto 3.2, ed evitare una successiva pastorizzazione che potrebbe variare il sapore tipico della confettura Amarene Brusche di Modena IGP, dato dal buon equilibrio tra il gusto acido e quello dolce.

La confettura di «Amarene Brusche di Modena» IGP è confezionata in contenitori di vetro o di banda stagnata aventi le capacità di 15 ml, 212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml, 2 650 ml e 5 000 ml ed altri formati e materiali idonei al contatto alimentare. I contenitori di capacità 2 650 ml e 5 000 ml sono destinati ad uso professionale.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

Il logo della denominazione «Amarene Brusche di Modena» IGP, consiste di una figura formata dalla lettera A nella quale la lineetta mediana è sostituita da una amarena con gambo e foglia. La figura è inscritta in un quadrato di mm 74 × 74. Nello spazio sottostante, su tre righe, è riprodotta la scritta AMARENE BRUSCHE DI MODENA I.G.P. Il logo si potrà adattare proporzionalmente alle varie declinazioni di utilizzo.



AMARENE BRUSCHE
DI MODENA
I.G.P.

La dicitura «Amarene Brusche di Modena» deve essere riportata in lingua italiana.

4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di coltivazione dei frutti e di produzione della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP è rappresentata dal territorio amministrativo dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Cavezzo, Concordia sul Secchia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Formigine, Guiglia, Maranello, Marano sul Panaro, Medolla, Mirandola, Modena, Montese, Nonantola, Novi di Modena, Pavullo nel Frignano, Prignano sul Secchia, Ravarino, S. Cesario sul Panaro, S. Felice sul Panaro, S. Possidonio, S. Prospero sul Secchia, Sassuolo, Savignano sul Panaro, Serramazzoni, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca, in provincia di Modena e dal territorio limitrofo della provincia di Bologna, limitatamente ai seguenti comuni: Anzola nell'Emilia, Bazzano, Castel d'Aiano, Castello di Serravalle, Crespellano, Crevalcore, Monte S.Pietro, Montevoglio, San Giovanni in Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

La zona di produzione della confettura «Amarene Brusche di Modena» IGP è caratterizzata dalla presenza di suoli molto profondi, generalmente fertili, ben strutturati con discreta porosità e permeabilità, con una sostanziale conformazione del suolo di tipo franco-limoso con scarse presenze di argilla, da cui deriva la sua grande attitudine alla coltivazione di una pianta come il ciliegio acido, che richiede terreni permeabili, ben drenati, freschi. Questa particolare struttura del suolo e la sua tessitura ne determinano una buona porosità, un buon potere drenante ed una conseguente elevata capacità di areazione del terreno. L'area considerata è percorsa da una fitta rete idrografica naturale ed artificiale. Il tipo di clima è tendenzialmente subumido ed in corrispondenza delle zone morfologicamente depresse della bassa pianura modenese tende a sub-arido; condizioni queste particolarmente favorevoli allo sviluppo del ciliegio acido.

5.2. Specificità del prodotto

L'indicazione geografica protetta «Amarene Brusche di Modena» si distingue dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica, anzitutto, per i particolari requisiti organolettici e chimico-fisici della materia prima, derivante dalle varietà di ciliegio acido coltivate nell'areale di produzione, in particolare per il sapore

caratteristico della confettura che presenta un buon equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidità. Altra importante caratteristica distintiva del prodotto in argomento è la naturalità del processo produttivo, basato sulla concentrazione per evaporazione termica del frutto, senza l'impiego di addensanti coloranti o conservanti, nonché l'alto contenuto di frutta rispetto allo zucchero immesso e l'assenza di ulteriori successivi passaggi di lavorazione prima del confezionamento.

5.3. *Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)*

La domanda di riconoscimento della confettura «Amarene Brusche di Modena» come IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto. La reputazione della confettura «Amarene Brusche di Modena» è dimostrata dalla copiosa bibliografia che attesta quel particolare «saper fare», tramandatosi fedelmente nel tempo, della popolazione del luogo, che è legato alla necessità della rapida trasformazione di un frutto di ridotta conservabilità e che ha dato vita a un prodotto rinomato e apprezzato principalmente per la naturalità del processo produttivo.

A dimostrazione della reputazione di cui gode il prodotto in argomento non può non considerarsi l'esistenza di un distretto produttivo, nel territorio di cui al punto 4, dove già a partire dagli inizi del secolo scorso si potevano contare numerose aziende agricole cerasicole oltre a centri di raccolta e frigoconservazione della frutta, nonché diversi laboratori artigianali e piccole e medie aziende di produzione della confettura. Le aziende agricole interessate alla produzione hanno una base complessiva di oltre 350 addetti e determinano un valore della produzione non indifferente. Il primo esperimento di coltivazione intensiva delle piante di ciliegio viene attuato nel 1882 da un avvocato, Luigi Mancini, nel suo podere «La Colombarina» presso Vignola ma, in realtà, già nel 1820 è riportata la testimonianza del grande botanico Giorgio Gallesio che sottolinea l'usanza «di contornare i casolari di campagna di piante di ciliegio allo scopo di fare sciroppi, conserve, confetture, budini e torte», considerata l'esistenza di una consolidata tradizione di attività di preparazione del prodotto a livello familiare nella provincia agricola modenese.

Le antiche e numerose ricette testimoniano nel tempo l'utilizzo del prodotto nella preparazione di dolci tipici del territorio, sia a livello familiare che artigianale, dalle più antiche fino alle più recenti, nelle quali si suggerisce l'impiego della confettura specialmente per fare crostate casalinghe. Ne sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 — il primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni di padroni di casa di estrazione borghese e pubblicato nel 1970 e il secondo redatto da Ferdinando Cavazzoni, credenzier di Casa Molza, e pubblicato nel 2001, che riportano modalità di preparazione della confettura.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di modifica del disciplinare dell'IGP «Amarene Brusche di Modena» nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana* n. 246 del 20 ottobre 2012.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: <http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

REGOLAMENTO (UE) N. 891/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2013****recante divieto di pesca del tonno obeso nell'Oceano Atlantico per le navi battenti bandiera portoghese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	43/TQ40
Stato membro	Portogallo
Stock	BET/ATLANT
Specie	Tonno obeso (<i>Thunnus obesus</i>)
Zona	Oceano Atlantico
Data	20.8.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 892/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2013****recante divieto di pesca dello scorfano nelle acque UE e internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	38/TQ40
Stato membro	Francia
Stock	RED/51214D
Specie	Scorfanì (acque pelagiche profonde) (<i>Sebastes spp.</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali della zona V; acque internazionali delle zone XII e XIV
Data	17.8.2013

REGOLAMENTO (UE) N. 893/2013 DELLA COMMISSIONE**del 16 settembre 2013****recante divieto di pesca dello sgombro nelle zone IIIa e IVbc per le navi battenti bandiera dei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2013.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2013.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2013 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 23 del 25.1.2013, pag. 54.

ALLEGATO

N.	46/TQ40
Stato membro	Paesi Bassi
Stock	MAC/*3A4BC
Specie	Sgombro (<i>Scomber scombrus</i>)
Zona	IIIa e IVbc
Data	26.8.2013

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 894/2013 DELLA COMMISSIONE**del 17 settembre 2013****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2013

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	56,9
	XS	23,1
	ZZ	40,0
0707 00 05	MK	53,8
	TR	121,6
	ZZ	87,7
0709 93 10	TR	132,7
	ZZ	132,7
0805 50 10	AR	116,2
	CL	146,0
	IL	142,1
	TR	80,0
	UY	114,4
	ZA	103,3
	ZZ	117,0
0806 10 10	EG	187,8
	TR	147,9
	ZZ	167,9
0808 10 80	AR	100,3
	BA	65,7
	BR	41,7
	CL	106,2
	CN	74,8
	NZ	146,7
	US	158,4
	ZA	94,8
	ZZ	98,6
0808 30 90	AR	231,4
	CL	29,5
	CN	82,4
	TR	131,0
	ZA	206,6
	ZZ	136,2
0809 30	TR	124,3
	ZZ	124,3
0809 40 05	BA	46,9
	XS	46,6
	ZZ	46,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 settembre 2013

recante nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

(2013/457/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato I, articolo 2 e articolo 3, paragrafo 1, del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, e a seguito delle dimissioni, con effetto a partire dal 1° ottobre 2013, della sig.ra Irena BORUTA, occorre procedere alla nomina di un giudice del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica») per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2019.
- (2) Un pubblico appello per la presentazione di candidature ⁽¹⁾ è stato lanciato.
- (3) Il comitato previsto dall'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo n. 3 si è riunito il 4 e il 5 giugno e il 2 e il 3 luglio 2013. Al termine dei suoi lavori ha espresso un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica, corredandolo di un elenco di candidati che possiedono l'esperienza di alto livello più adeguata.

- (4) È opportuno pertanto procedere alla nomina di una persona fra quelle che figurano nel detto elenco a giudice del Tribunale della funzione pubblica per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2019, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sig. Jesper SVENNINGSSEN è nominato giudice del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 30 settembre 2019.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2013

Per il Consiglio
Il presidente
L. LINKEVIČIUS

⁽¹⁾ GU C 82 del 21.3.2013, pag. 5.

ORIENTAMENTI

INDIRIZZO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 30 luglio 2013

che modifica l'Indirizzo BCE/2011/23 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne

(BCE/2013/25)

(2013/458/UE)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 3.1 e gli articoli 3.3, 5.1, 12.1, 14.3 e 16,

visto il regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 4 ed 8,

visto l'articolo 7 dell'Indirizzo BCE/2011/23 del 9 dicembre 2011 relativo agli obblighi di segnalazione statistica della Banca centrale europea nel settore delle statistiche esterne ⁽²⁾,

viste le opinioni del Comitato Statistico del Sistema europeo delle Banche centrali,

considerando quanto segue:

- (1) In alcuni casi una rigorosa applicazione dell'attuale metodo standard di valutazione per titoli delle imprese di investimento diretto non quotate, come stabilito nell'allegato III dell'Indirizzo BCE/2011/23, potrebbe produrre distorsioni nella posizione netta sull'estero. In tali casi, dovrebbe essere consentito agli Stati membri di applicare uno degli ulteriori metodi di valutazioni stabiliti nella sesta edizione del manuale della bilancia dei pagamenti e della posizione patrimoniale sull'estero del FMI e pertanto l'Indirizzo BCE/2011/23 dovrebbe essere di conseguenza modificato.
- (2) Ai sensi dell'articolo 7 dell'Indirizzo BCE/2011/23, il Comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE) è autorizzato ad effettuare modifiche di natura tecnica agli allegati dell'Indirizzo BCE/2011/23 a condizione che essi non modifichino l'assetto concettuale sottostante e che non producano effetti sugli oneri di segnalazione dei soggetti segnalanti degli Stati membri.

- (3) Le modifiche agli allegati previste nel presente indirizzo sono modifiche di natura tecnica che non alterano la disposizione concettuale sottostante agli obblighi di segnalazione dei dati né influiscono sugli oneri di segnalazione degli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:

Articolo 1

Modifiche

Gli allegati II e III dell'Indirizzo BCE/2011/23 sono modificati conformemente all'allegato al presente indirizzo.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente indirizzo diviene efficace il giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.
2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, dell'Indirizzo BCE/2011/23, questo indirizzo si applica a partire dal 1° giugno 2014.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 30 luglio 2013

Per il Comitato esecutivo della BCE

Il presidente della BCE

Mario DRAGHI

⁽¹⁾ GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8.

⁽²⁾ GU L 65 del 3.3.2012, pag. 1.

ALLEGATO

Gli allegati II e III sono modificati come segue:

1. Nell'allegato II, le parti II e III della tabella 3 sono sostituite dalla seguente:

«II. Esborsi netti a breve termine predeterminati a valere sulle attività in valuta estera (valori nominali)»				
	Durata residua			
	Fino a 1 mese	Oltre 1 mese e fino a 3 mesi	Oltre 3 mesi e fino a 1 anno	Tutte le scadenze
Prestiti, titoli e depositi in valuta estera	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Uscite (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Capitale	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Interessi	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Entrate (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Capitale	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Interessi	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Posizioni aggregate corte e lunghe in contratti <i>forward</i> e <i>future</i> in valuta estera aventi come contropartita la valuta nazionale (compresa la componente <i>forward</i> dei contratti <i>swap</i> su valute)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Posizioni corte (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Posizioni lunghe (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altro	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Deflussi collegati a operazioni pronti contro termine passive (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Afflussi collegati a operazioni pronti contro termine attive (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Crediti commerciali (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Crediti commerciali (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altri saldi da pagare (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altri saldi da incassare (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
«III. Esborsi netti a breve termine a valere sulle attività in valuta estera»				
Passività potenziali in valuta estera	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Garanzie collaterali sui debiti con scadenza fino a 1 anno	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altre passività potenziali	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Titoli in valuta estera con opzioni incorporate (obbligazioni con opzione di richiesta di rimborso anticipato)				Geo 0
Scoperti su linee di credito incondizionate, concesse da:	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altre autorità monetarie nazionali (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
BRI (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
FMI (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altre organizzazioni internazionali (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	

	Durata residua			
	Fino a 1 mese	Oltre 1 mese e fino a 3 mesi	Oltre 3 mesi e fino a 1 anno	Tutte le scadenze
Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale nel paese segnalante (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale al di fuori del paese segnalante (+)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Scoperti su linee di credito incondizionate, concesse a:	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altre autorità monetarie nazionali, BRI, FMI e altre organizzazioni internazionali	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altre autorità monetarie nazionali (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
BRI (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
FMI (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Altre organizzazioni internazionali (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale nel paese segnalante (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Banche e altre istituzioni finanziarie con sede legale al di fuori del paese segnalante (-)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Posizioni aggregate corte e lunghe in opzioni in valuta estera contro la valuta nazionale	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Posizioni corte	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Opzioni put acquistate	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Opzioni call sottoscritte	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Posizioni lunghe	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Opzioni call acquistate	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
Opzioni put sottoscritte	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
PER MEMORIA: opzioni a valore intrinseco positivo	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
ai tassi di cambio correnti	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione corta	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione lunga	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
+ 5 % (deprezzamento del 5 %)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione corta	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione lunga	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
- 5 % (apprezzamento del 5 %)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione corta	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione lunga	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
+ 10 % (deprezzamento del 10 %)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione corta	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione lunga	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
- 10 % (apprezzamento del 10 %)	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione corta	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione lunga	Geo 0	Geo 0	Geo 0	

	Durata residua			
	Fino a 1 mese	Oltre 1 mese e fino a 3 mesi	Oltre 3 mesi e fino a 1 anno	Tutte le scadenze
Altro	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione corta	Geo 0	Geo 0	Geo 0	
posizione lunga	Geo 0	Geo 0	Geo 0»	

2. La Sezione 6.1 dell'allegato III è sostituita dal testo seguente:

«6.1. Investimenti diretti

Gli investimenti diretti sono associati ad un soggetto residente in un'economia che esercita il controllo o una significativa influenza sull'amministrazione di un'impresa residente in un'altra economia. Secondo gli standard internazionali (BPM6), la proprietà diretta o indiretta di un potere di voto pari o superiore al 10 % in un'impresa residente in un'economia da parte di un investitore residente in un'altra economia è evidenza di una tale relazione. Sulla base di tale criterio, può sussistere un rapporto di investimento diretto fra varie imprese collegate, a prescindere che il collegamento si realizzi lungo una o più catene. Esso può estendersi alle società controllate da un'impresa investitrice, alle società controllate da altre società controllate, nonché a quelle collegate all'impresa d'investimento diretto. Una volta stabilito l'investimento diretto, tutti i successivi flussi finanziari ovvero le successive consistenze finanziarie tra i relativi soggetti sono registrati come operazioni o posizioni su investimenti diretti.

Le azioni e altre partecipazioni includono partecipazioni in filiali così come tutte le partecipazioni nelle società controllate e collegate. Gli utili reinvestiti includono la contropartita della quota di utili, appartenente agli investitori diretti, che non sono stati distribuiti come dividendi da società controllate o collegate, nonché utili di filiali non rimessi all'investitore diretto e registrati alla voce "redditi da capitale" (cfr. 3.2.3).

Gli investimenti diretti in capitale e debito sono ulteriormente disaggregati in base al tipo di relazione tra gli enti e alla direzione dell'investimento. Si possono distinguere tre tipi di relazioni di investimento diretto:

- investimenti diretti degli investitori in imprese di investimento diretto. Tale categoria include flussi di investimento (e fondi) dall'investitore diretto alle proprie imprese di investimento diretto (a prescindere dal fatto che esse siano direttamente o indirettamente controllate o influenzate);
- partecipazioni incrociate. Tale tipo di relazione copre flussi d'investimento (e fondi) dalle imprese di investimento diretto all'investitore diretto;
- fra imprese "sorelle" Esso copre flussi (e fondi) tra imprese che non si controllano o influenzano vicendevolmente, ma che sono entrambe sotto il controllo o l'influenza del medesimo investitore diretto.

Per quanto riguarda la valutazione delle posizioni su investimenti diretti, le consistenze quotate in borsa sono valutate ai prezzi di mercato. Al contrario, nel caso delle imprese di investimento diretto non quotate, le consistenze sono valutate sulla base del valore contabile, utilizzando una definizione comune che comprende i seguenti elementi:

- capitale versato (escluse le azioni proprie ma compreso il conto premio di emissione);
- tutti i tipi di riserve (compresi i contributi agli investimenti qualora le direttive contabili li considerino riserve societarie);
- profitti non distribuiti al netto delle perdite (compresi i risultati relativi all'anno in corso).

Per le azioni e partecipazioni di capitale in società non quotate, le transazioni registrate nel conto finanziario possono differire dai propri fondi al valore contabile registrato nel PPE. Tali differenze sono iscritte come rivalutazioni dovute ad altre variazioni di prezzo.

Per incrementare la coerenza nella valutazione di attività e passività, le azioni e partecipazioni di capitale in imprese d'investimento non quotate possono alternativamente essere valutate secondo uno degli ulteriori metodi di valutazioni descritti nel paragrafo 7.16 del BPM6, se si verifica almeno uno dei seguenti casi:

- almeno un'impresa in una catena di investimento diretto è quotata in un mercato regolamentato, mentre almeno una non lo è e ciò produce una distorsione significativa nel PPE netto di una società nella catena; in tal caso il prezzo di mercato della società quotata può essere utilizzato come riferimento nella valutazione delle società non quotate collegate; o

- b) se si manifestano differenze nell'iscrizione a bilancio dell'avviamento acquisito lungo una catena di imprese di investimento diretto, producendo così una distorsione significativa nel PPE netto del paese in cui la società che si colloca a metà della catena risiede; o
- c) se i conti delle imprese in una catena di investimento diretto sono denominati in valute diverse e le fluttuazioni del tasso di cambio producono una distorsione significativa nel PPE netto del paese in cui risiede la società che si colloca a metà della catena.

Se si applica un metodo alternativo per la valutazione delle azioni e delle partecipazioni di capitale in imprese di investimento diretto non quotate, il compilatore della posizione patrimoniale sull'estero — PPE è esortato ad informare il compilatore del paese controparte del metodo alternativo e a cooperare con tale compilatore per minimizzare il rischio di registrazione bilaterale asimmetrica. Tale informazione dovrebbe essere trasmessa nel SEBC nell'ambito degli accordi esistenti, nonché pubblicati nella pubblicazione della BCE dal titolo «Metodi statistici per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale sull'estero dell'Unione europea», che è usata per monitorare i concetti, le definizioni e i metodi di compilazione applicati dagli Stati membri dell'area dell'euro (come descritto nell'allegato V).

Si raccomanda come best practice che tutti gli Stati membri dovrebbero compilare investimenti esteri diretti e utili reinvestiti sulla base dei risultati delle inchieste sugli investimenti diretti all'estero da raccogliere almeno una volta l'anno (*).

(*) Le seguenti procedure, considerate non accettabili, dovrebbero essere abbandonate: i) lasciare la scelta del criterio di valutazione ai soggetti segnalanti (valore di mercato o contabile); ii) l'applicazione di un metodo di accumulazione dei flussi BdP per la compilazione delle consistenze.»

RETTIFICHE

 Rettifica della decisione del Comitato misto SEE n. 46/2013, del 15 marzo 2013, che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 231 del 29 agosto 2013)

La decisione del Comitato misto SEE n. 46/2013 va letta come segue:

«DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 46/2013****del 15 marzo 2013****che modifica l'allegato XXI (Statistiche) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato «l'accordo SEE», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia ⁽¹⁾.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 abroga il regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione ⁽²⁾ e il regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione ⁽³⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (3) Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato XXI dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo SEE è così modificato:

- 1) il testo del punto 30 [Regolamento (CE) n. 753/2004 della Commissione] è sostituito da quanto segue:

«**32012 R 0995**: Regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 della Commissione, del 26 ottobre 2012, recante

le modalità di attuazione della decisione n. 1608/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la produzione e lo sviluppo di statistiche comunitarie in materia di scienza e tecnologia (GU L 299 del 27.10.2012, pag. 18).»;

- 2) il testo del punto 31 [Regolamento (CE) n. 1450/2004 della Commissione] è soppresso.

Articolo 2

I testi del regolamento di esecuzione (UE) n. 995/2012 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 16 marzo 2013, a condizione che siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2013

*Per il Comitato misto SEE**Il presidente*

Gianluca GRIPPA

⁽¹⁾ GU L 299 del 27.10.2012, pag. 18.⁽²⁾ GU L 118 del 23.4.2004, pag. 23.⁽³⁾ GU L 267 del 14.8.2004, pag. 32.

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.»

AVVISO AI LETTORI

Regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

In conformità con il regolamento (UE) n. 216/2013 del Consiglio, del 7 marzo 2013, relativo alla pubblicazione elettronica della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (GU L 69 del 13.3.2013, pag. 1), dal 1° luglio 2013 solo l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* sarà considerata autentica e produrrà effetti legali.

Laddove non sia possibile pubblicare l'edizione elettronica della *Gazzetta ufficiale* per circostanze impreviste o eccezionali, l'edizione cartacea sarà autentica e produrrà effetti legali in conformità con i termini e le condizioni stabiliti nell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 216/2013.

AVVISO AI LETTORI — FORMA DI CITAZIONE DEGLI ATTI

Dal 1° luglio 2013, la forma di citazione degli atti è modificata.

Durante un periodo di transizione, la nuova forma coesisterà con la precedente.

EUR-Lex (<http://new.eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT